



## COMUNE DI CARPIGNANO SESIA (PROVINCIA DI NOVARA)

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 27/04/2023

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari e in videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 3 del *Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale*, approvato con DCC n. 20/2022.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MAIO Giuseppe - Sindaco	Sì
2. PESCIO Michele - Consigliere	Sì
3. FONTANETO FEDERICO - Consigliere	Sì
4. GALDINI Mario - Consigliere collegato in videoconferenza	Sì
5. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere	Sì
6. ROSSONI ANDREA GIULIA - Consigliere	No
7. BENEDETTI Alberto - Consigliere	Giust.
8. CAVALLINI Nicola - Consigliere	Sì
9. REGINATO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CANETTA FRANCESCO - Consigliere	No
11. RINALDI PIETRO - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 27/04/2023

### OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Richiamato** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»***;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il*

*suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Dato atto** l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

**Considerato** che:

- la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

- i Regolamenti tari da adeguare entro fine anno ai nuovi obblighi sulla qualità del servizio previsti dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (Tqrif), approvato dall'Arera con deliberazione n. 15/2022;

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 il Tqrif impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico. Obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;

- in base al Tqrif gli obblighi riguardano tutti i gestori, indipendentemente dal posizionamento nello schema della matrice regolatoria, stabilito dall'ente territorialmente competente (ossia l'ente di governo dell'ambito territoriale, se istituito e funzionante, ovvero gli altri soggetti individuati dalla Regione, tra cui in alcune realtà gli stessi comuni). Al contrario del rispetto degli standard relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio che riguardano, seppure in modalità differenziata, solo le gestioni collocate negli schemi della matrice regolatoria dal II al IV;

- diversi obblighi di servizio impattano direttamente sulla disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti, avendo fatto sorgere dubbi, sin dall'emanazione della delibera dell'Arera, sulla loro coerenza nel caso di norme tributarie che stabiliscano invece regole differenti. Tuttavia, tenuto conto della competenza dell'Autorità nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio, gli enti si devono adeguare agli stessi, pur tenendo conto che in diversi casi si tratta di trovare l'adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e la previsione del Tqrif;

- gli obblighi di servizio che impattano sulla disciplina regolamentare della tari si possono riassumere nei seguenti:

- Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
- Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
- Richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Termini, modalità e strumenti di pagamento del tributi
- Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
- Rateizzazioni;
- Rimborsi;

-a questi vanno aggiunti quelli relativi alla disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione Arera 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

Considerato che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative intervenute.

**Ritenuto**, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di

approvare gli aggiornamenti entro il termine del 30 aprile, al fine di attribuire loro efficacia dal 1° gennaio 2023, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tali atti ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

**Visto** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Dott. Vincenzo Franco;

Con voti n. 7 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi da n. 7 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di approvare gli aggiornamenti del regolamento comunale TARI per recepire le modifiche normative intervenute.
2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
3. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di modificare il relativo regolamento, ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione dei bilanci comunali;
4. di dare atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, verrà disposta la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Successivamente, data l'urgenza di procedere, con separata votazione riportante il medesimo esito di quella relativa al merito del provvedimento di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dr. Giuseppe Maio

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Firmato digitalmente  
Michele Pescio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dr.ssa Lucia Piazza